

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini | PEC: comune.amandola@emarche.it | mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 15 del 02-03-2020

OGGETTO: SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA ALLA DITTA CENTRALE SPA FINO AL 31/12/2020 - PROROGA TECNICA IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di marzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento Sindacale n.21/1098 r.g. del 30/12/2019 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la Posizione Organizzativa e la Responsabilità del Settore I “Contabilità – Gestione Economica del Personale – Economato – Tributi” fino al 30/06/2020;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all’adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- Con deliberazione n. 15 del 10/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- Con deliberazione n.16 del 10/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale con deliberazione n. 14 del 17/02/2020, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2020;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019, recante: “*Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020*”, la quale all’art. unico, comma 1, dispone che “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020*”;

Considerato che l’art.163 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 dispone che: “*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”

Richiamata qui integralmente la propria deliberazione di Giunta Municipale n.149 del 18/11/2016, esecutiva, con la quale veniva aggiudicato, fino al 31/12/2018, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo alla società “Centrale Spa” con sede in Pesaro Urbino, Via degli Abeti n.80, codice fiscale e partita IVA 01192940418, esercitante l’attività di mediazione assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

Vista la propria determinazione n. 25/474 r.g. del 30/05/2019 con la quale si è prorogato di ulteriori anni 1 (uno) e pertanto fino al 31/12/2019 l’affidamento alla società “Centrale Spa, con sede in Pesaro Urbino (PU) – Via Degli Abeti n. 80, codice fiscale e partita Iva 01192940418, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Amandola e che i rapporti tra le parti saranno regolamentati dal Disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 18/11/2016, nelle more dell’indizione di una nuova procedura finalizzata all’individuazione del nuovo broker assicurativo dell’Ente;

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, specialmente:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il dPCM 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Posto che, in forza degli atti sopra richiamati, sono state previste numerose misure volte al contenimento del rischio epidemiologico quali in particolare:

- a) restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale e nei comuni;
- b) limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- c) distanza interpersonale di un metro, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) continuità di appalti solo se strettamente urgenti ed indifferibili;

Dato che, in ragione delle misure sopra elencate, risulta difficile garantire un esteso confronto concorrenziale e un’ampia partecipazione delle imprese alle procedure di evidenza pubblica, le quali sono attualmente gravate da una limitata mobilità territoriale e da una scarsa disponibilità di personale, materiale e mezzi;

Considerato che l’affidamento ad un broker del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo ha consentito negli ultimi anni miglioramenti sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo nell’utilizzo dello strumento assicurativo e che tale amministrazione necessita di individuare un contraente in grado di garantire il servizio di brokeraggio nel più breve tempo possibile, trattandosi di un appalto urgente e indifferibile;

Rilevato che la necessità di avviare una nuova procedura di affidamento risulterebbe inconciliabile sia con la possibilità di coinvolgere all’eventuale selezione pubblica operatori economici che operano distanti dal Comune di Amandola sia con la prioritaria esigenza di assicurare all’Amministrazione comunale, senza soluzione di continuità, la tutela dei rischi derivanti o riconducibili all’esercizio delle proprie attività istituzionali;

Rilevato, inoltre, che la società “Centrale Spa” ha negli anni correttamente operato nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali offrendo all’Ente ampie garanzie di professionalità e disponibilità;

Ritenuto che, in ragione di quanto sopra espresso, sussistono valide ragioni per derogare il principio di rotazione degli inviti ed affidamenti di cui all’art. 36 del Codice dei contratti e quindi di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo al contraente “Centrale Spa”, con sede in Pesaro Urbino (PU) – Via Degli Abeti n. 80, codice fiscale e partita Iva 01192940418, il quale ha eseguito la prestazione a regola d’arte, nei tempi di consegna fissati, il servizio che ha fornito non ha presentato problematiche, ma al contrario ha contribuito all’efficienza e al buon andamento dell’attività amministrativa;

Rilevata l’inesistenza di cause ostative all’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Amandola alla società “Centrale Spa”, con sede in Pesaro Urbino (PU) Via degli Abeti n.80, codice fiscale 04912620152 e partita IVA 01192940417, fino alla data del 31/12/2020 eventualmente prorogabile per ulteriori mesi sei (06), anche in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento;

Rilevato in particolare che tutte le prestazioni fornite dalla società di brokeraggio “Centrale Spa” non comporteranno per il Comune di Amandola alcun onere finanziario diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono stati stipulati i vari contratti assicurativi;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria”;

Visti altresì:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità comunale.

Tutto ciò considerato

DETERMINA

1. di predisporre, per le motivazioni sopra esposte, un nuovo atto in merito all’affidamento dei servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, alla società “Centrale Spa”, con sede in Pesaro Urbino (PU) Via degli Abeti n.80, codice fiscale 04912620152 e partita IVA 01192940417, fino alla data del 31/12/2020 eventualmente prorogabile per ulteriori mesi sei (06), anche in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica e nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento;
2. di dare atto che i rapporti tra le parti saranno regolamentati dal Disciplinare approvato con deliberazione di G.M. n. 149 del 18/11/2016;
3. Di dare atto che tutte le prestazioni fornite dal broker non comporteranno per il Comune di Amandola alcun onere finanziario diretto né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle compagnie di assicurazione con le quali sono stati stipulati i vari contratti assicurativi;
4. Di dare atto che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile che adotta l’atto;
5. Di disporre la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari
Rag. Conti Cinzia

Per la presente Determinazione il Responsabile del Servizio Finanziario CONTI CINZIA ha apposto il Visto di Regolarità Contabile e Attestazione di Copertura Finanziaria in data 02-03-2020 per l’importo complessivo pari ad €